

LEGGE 426/98: SITO D'INTERESSE NAZIONALE DI VENEZIA - PORTO MARGHERA

Verbale della Conferenza di Servizi decisoria convocata presso la sede della Regione Veneto, in Calle Priuli Cannaregio, 99 - Venezia, in data 16/01/2007 ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. n. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In Venezia, alle ore 16 del giorno 16 gennaio 2006 presso la sede della Regione Veneto, in Calle Priuli Cannaregio, 99 si tiene una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni per deliberare sui seguenti elaborati progettuali:

1. Interventi di Messa in sicurezza permanente della porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area "43 ettari" a Porto Marghera (Ve), trasmesso dal Magistrato alle Acque di Venezia;
2. Documentazione relativa ai Monitoraggi delle Acque di Falda delle aree della Prima Zona Industriale (VEGA – Parco Scientifico Tecnologico; Ex Deposito Costiero Agip Petroli; Ex Stabilimento "Agricoltura SpA – Complessi"; Ex Area Enirisorse SpA "Marghera 3" ora Parco Marghera Srl), trasmessa dalla **Provincia di Venezia** in data 04.07.06 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 14946/QdV/DI del 25.07.06;
3. Comunicazione di inizio pianificazione urbanistica e successiva edificazione area "ex Complessi", trasmessa in data 09.10.06 da **Immobiliare Complessi s.r.l.** ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 20040/QdV/DI del 11.10.06;
4. Interventi di Messa In Sicurezza Permanente del sito ex ENIRISORSE di via G. Ferraris trasmesso da **Parco Marghera s.r.l.** in data 31.05.06 ed acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 10920/QdV/DI del 06.06.06.

Il dott. Mascazzini, Direttore Generale della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , accerta la presenza della Regione Veneto, nella persona dell'ing. Roberto Casarin alla Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 25678/QdV/DI del 18/12/06, aggiornata con nota prot. 602/QdV/DI del 9/01/07 presso la sede della Regione Veneto, in Calle Priuli Cannaregio, 99, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90, e sue successive modificazioni ed integrazioni, per acquisire le intese ed i concerti in materia d'approvazione dei progetti di bonifica concernenti il sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera.

Il dott. Mascazzini rileva, altresì, l'assenza del Ministero della Salute e del Ministero delle Attività Produttive, regolarmente convocati con nota prot. n. 25678/QdV/DI del 18/12/06, aggiornata con

nota prot. 602/QdV/DI del 9/01/07 ricevute regolarmente, come risulta dai messaggi di conferma *allegati al presente verbale sotto le lettere A) e B) onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo.*

Il dott. Mascazzini, visto l'art. 14, comma 3, Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, dichiara la presente Conferenza di Servizi decisoria regolarmente costituita per deliberare sui suddetti punti all'ordine del giorno.

Il dott. Mascazzini introduce la discussione sul **primo punto** all'ordine del giorno relativo al documento **“Risultati della caratterizzazione della porzione in concessione dell'area comunale dei “43 ettari”; sistema gestione unitaria terre di risulta da scavi e sedimenti da dragaggi”**, trasmesso dal Magistrato alle Acque di Venezia in data 17.12.06 ed acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n.20532/QdV/DI del 19.10.06 ed al documento **“Interventi di Messa in sicurezza permanente della porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area “43 ettari”**, trasmesso dal Magistrato alle Acque di Venezia a mezzo e-mail in data 15/01/2006.

Il dott. Mascazzini ricorda che il progetto di messa in sicurezza permanente in esame è relativo alla sola porzione nord di “23 ettari” data in concessione dal Comune di Venezia al Magistrato alle Acque di Venezia, inclusa nell'area denominata “43 ettari”.

Il dott. Casarin, Commissario Delegato per l'Emergenza dei Canali Portuali, sottolinea l'importanza del progetto in esame ai fini della realizzazione del Sistema di gestione unitaria e di trattamento delle terre di risulta da scavi e dei sedimenti da dragaggi dei canali portuali della Laguna di Venezia.

Il dott. Mascazzini ricorda che l'area “43 ettari” era stata esaminata durante le sedute della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera del 31/07/03 e della Conferenza di Servizi del 01/08/03.

Ricorda poi che la Conferenza di Servizi decisoria del 29/09/2003 aveva approvato con prescrizioni il documento “Piano di caratterizzazione dell'area 43 ettari di proprietà comunale (parte non ancora messa in sicurezza)” trasmesso dal MAV e che la Conferenza di Servizi decisoria del 03/05/2004 aveva preso atto del documento “Integrazione al PdC dell'area “43 ha” (parte non ancora in sicurezza) a seguito della CdS decisoria del 29/09/2003”, richiedendo la trasmissione dei risultati unitamente al progetto preliminare di bonifica dell'area medesima.

Il dott. Mascazzini ricorda poi che la Conferenza di Servizi istruttoria del 29/12/2006 ha esaminato il documento **“Risultati della caratterizzazione della porzione in concessione dell'area comunale dei “43 ettari”; sistema gestione unitaria terre di risulta da scavi e sedimenti da**

dragaggi” ed ha formulato alcune osservazioni/prescrizioni contenute nel documento consegnato al MAV nel corso della conferenza medesima (allegate al presente verbale sotto la *lettera C*) onde costituire parte integrante e sostanziale). L’area, che in passato è stata oggetto di riporti di varia origine derivanti da attività industriali quali la distillazione del carbone fossile e l’estrazione dell’alluminio, risulta costituita da strati (che si sovrappongono e si intercalano fra loro) di rifiuti industriali quali nerofumo, ceneri, fanghi bauxitici e di fanghi da dragaggio che presentano una contaminazione diffusa da IPA, idrocarburi pesanti, metalli pesanti (in particolare Cd, Zn e Tl) e da diossine. Il volume dei rifiuti giacenti nel sito determina un onere ingente in caso di asportazione. Per tali ragioni è stata adottata la scelta progettuale di procedere con un intervento di messa in sicurezza permanente dell’area.

Il dott. Mascazzini ricorda, infine, che la Conferenza di Servizi istruttoria del 16/01/02007 ha formulato sul documento “Interventi di Messa in sicurezza permanente della porzione nord di 23 ha nell’ambito dell’area “43 ettari” alcune osservazioni/prescrizioni contenute nel documento consegnato al MAV nel corso della conferenza medesima (allegate al presente verbale sotto la *lettera D*) onde costituire parte integrante e sostanziale).

Dopo ampia ed approfondita discussione la Conferenza di Servizi decisoria delibera di:

- 1. prendere atto che, in relazione alla proposta progettuale di messa in sicurezza permanente che prevede l’interruzione dei percorsi di potenziale rischio per il suolo superficiale, non si ritiene necessario eseguire ulteriori campionamenti ed accertamenti analitici;**
- 2. prendere atto dei risultati della caratterizzazione dell’area in esame e di richiedere ad Arpav di trasmettere le analisi di validazione relative ai risultati della caratterizzazione riguardanti almeno il 10% dei campioni prelevati;**
- 3. prendere atto che l’analisi di rischio è stata elaborata dall’APAT sulla base di un’apposita richiesta formulata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in sede di Conferenza di Servizi istruttoria del 29/12/2006 e illustrata nell’Allegato alla nota prot. n. 000832 del 08/01/07 trasmessa da APAT (allegato sotto la *lettera E*);**
- 4. ritenere approvabile il progetto “Interventi di Messa in sicurezza permanente della porzione nord di 23 ha nell’ambito dell’area “43 ettari” in esame, a condizione che l’Azienda presenti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, un documento unitario integrativo di recepimento delle seguenti prescrizioni:**

A. Progetto di messa in sicurezza permanente dei suoli

- 4.1 va dimostrata l' idoneità dello spessore e delle caratteristiche dello strato sommitale, in riferimento ai requisiti tecnici del D. Lgs. n. 36/03 per rifiuti pericolosi e alla presenza di composti organici volatili (in particolare idrocarburi C>12);
- 4.2 vanno definite le specifiche tecniche dei sistemi barriera che devono rispondere ai requisiti tecnici del D. Lgs. n. 36/03 per i rifiuti pericolosi. Dovranno essere in particolare indicate le modalità di verifica della compatibilità chimica dei materiali con le acque contaminate presenti nel sito. Dovranno essere fornite le specifiche di controllo prestazionale. Per quanto riguarda la realizzazione dei diaframmi, dalla documentazione inviata non sono desumibili i criteri tecnici sulla base dei quali verrà selezionata la tecnologia e lo spessore. A tale proposito si ricorda che, ai sensi del D. Lgs. n. 36/03 (paragrafo 2.4.2 – barriera geologica), *“particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Ente territoriale competente”*. E' necessario pertanto, nel caso di ricorso a confinamenti con spessori inferiori a 0,5 m, fornire adeguata certificazione di Istituti Scientifici nazionali e/o Dipartimenti Universitari specializzati in materia,
- 4.3 i trattamenti superficiali di inertizzazione siano estesi anche alle aree site nella parte Sud/Ovest dell'area in esame indicate come “laghetto/palude” nella cartografia allegata al progetto;
- 4.4 siano fornite indicazioni sulle caratteristiche dello strato impermeabile nel quale verrà immorsato il diaframma perimetrale;
- 4.5 siano acquisite le caratteristiche tecniche delle aree di stoccaggio provvisorio dei materiali movimentati e in attesa di trattamento;
- 4.6 sia classificato il nero fumo con riferimento alla nota del 09/06/2006 della Commissione Europea con particolare riguardo al parametro idrocarburi totali, avente un limite di riferimento 1000 ppm;
- 4.7 sia allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento che descriva le modalità di esecuzione dei lavori e i criteri di protezione ambientale, prevedendo anche il monitoraggio outdoor dei COVs nelle aree di cantiere;
- 4.8 sia allegato il Piano di sorveglianza e controllo basato sulle modalità e sulle tempistiche di monitoraggio previste dal paragrafo 5 dell'allegato 2 del D. Lgs. 36/03.
- 4.9 sia allegato il Piano di gestione dei rifiuti prodotti;

- 4.10 sia allegato il computo metrico estimativo di dettaglio relativo ai costi dell'intera opera. Nel computo va inserito anche quanto previsto dall'Articolo 3, comma 4 dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma per la Chimica, che prevede il fondo per gli interventi di riqualificazione paesaggistica, gestito dal Comune di Venezia e costituito dal 2% degli importi di progetti di bonifica non comprendenti la riqualificazione del paesaggio e predisposti sia da soggetti pubblici che privati;
- 4.11 sia acquisita la dichiarazione di destinazione d'uso dell'area rilasciata dal Comune di Venezia;
- 4.12 siano comunicati telematicamente al sito www.ambiente.venezia.it i dati georeferenziati e i risultati della caratterizzazione.

B. Progetto definitivo di bonifica della falda

La Conferenza di Servizi decisoria, preso atto che è in corso di realizzazione da parte del MAV il marginamento e retromarginamento dell'intera macroisola in cui è sita l'area, delibera di richiedere la presentazione del Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda prevedendo l'emungimento in corrispondenza dei piezometri collocati all'interno dell'area di competenza laddove ci sia un superamento di oltre 10 volte i limiti fissati dalla vigente normativa nonché per mantenere l'equilibrio idrostatico.

La Conferenza di Servizi decisoria sottolinea, inoltre, che le acque di falda contaminate emunte dai suddetti piezometri devono essere gestite come rifiuti ed inviate ad idoneo impianto di trattamento, debitamente autorizzato, in grado di assicurare allo scarico i limiti della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n.152/2006 ovvero le acque medesime devono essere conferite agli impianti predisposti dal MAV stesso.

C. Realizzazioni edilizie e/o modifica di destinazione d'uso

Qualsiasi realizzazione edilizia e/o modifica di destinazione d'uso effettuata all'interno dell'area oggetto dell'intervento, dovrà essere preceduta dalla presentazione agli Enti competenti di una variante al progetto approvato che dovrà contenere una revisione dell'analisi di rischio sito specifica condotta secondo i criteri metodologici elaborati dal gruppo di lavoro APAT/ARPA/ISS/ISPESL, che consenta di stimare il rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate e/o attivabili. Sulla base delle risultanze di tali analisi saranno eventualmente prescritte, in sede di rilascio delle autorizzazioni richieste, le opportune limitazioni d'uso.

La Conferenza di Servizi decisoria, infine, delibera che il progetto denominato "Predisposizione infrastrutture di caratterizzazione e condizionamento nell'Area 43 ettari"

relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento e gestione dei rifiuti, non è di competenza della Conferenza di Servizi in tema di bonifiche e che lo stesso deve essere autorizzato ai sensi della vigente disciplina in materia di gestione dei rifiuti.

La Conferenza di Servizi decisoria, infine, atteso che:

- il Piano di caratterizzazione, approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 29/09/03, era relativo ad un'area di 33 ettari (esclusi i 10 ettari per i quali è stata effettuata la messa in sicurezza sperimentale);
- il progetto in esame riguarda solo la porzione nord (circa 23 ettari di estensione) dell'intera area di 43 ha;
- dal documento presentato si evince effettivamente che i risultati della caratterizzazione sono relativi ad un'area di 23 ettari;

delibera di chiedere al Comune di Venezia:

1. di trasmettere i dati analitici e gli elaborati progettuali relativi all'area di 10 ha che risulta già sottoposta a interventi di messa in sicurezza sperimentale;
2. di effettuare nella stessa sub-area di 10 ettari l'analisi di rischio, utilizzando i criteri metodologici elaborati dal gruppo di lavoro APAT/ARPA/ISS/ISPESL. Il livello di sicurezza deve essere almeno pari a quello ottenuto nell'area "23 ha" con l'applicazione della tecnologia di progetto.
3. di effettuare la caratterizzazione, con la previsione di un punto di indagine ogni 2.500 m², anche dei restanti 10 ettari. Tale caratterizzazione dovrà essere conforme al Piano di caratterizzazione già approvato per l'intera area di 33 ettari;
4. di presentare il progetto definitivo di bonifica dei suoli e della falda dei 10 ha non ancora caratterizzati.

Il dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul **secondo punto** all'ordine del giorno, riguardante la **Documentazione relativa ai Monitoraggi delle Acque di Falda delle aree della Prima Zona Industriale (VEGA – Parco Scientifico Tecnologico; Ex Deposito Costiero Agip Petroli; Ex Stabilimento "Agricoltura S.p.A. – Complessi"; Ex Area Enirisorse S.p.A. "Marghera 3" ora Parco Marghera S.r.l.),** trasmessa dalla Provincia di Venezia in data 04.07.06 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 14946/QdV/DI del 25.07.06.

Il dott. Mascazzini ricorda che, per quanto riguarda le due aree di proprietà della società Vega, la Conferenza di Servizi istruttoria del 16/01/07 ha osservato quanto segue:

SITO D'INTERESSE NAZIONALE DI VENEZIA – PORTO MARGHERA
Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16.01.07 ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

A) per l'area Vega - Parco Scientifico Tecnologico, le attività di monitoraggio dell'acqua di falda condotte su n. 13 piezometri mostrano dei superamenti rispetto ai limiti della normativa vigente in materia di bonifica per parametri quali Arsenico (con valori fino a oltre 6 volte il limite fissato dalla vigente normativa in materia di bonifiche), Piombo (con valori fino a oltre 17 volte la CLA), Selenio (con valori fino a oltre 13 volte la CLA), Solfati (con valori fino a oltre 13 volte il limite fissato dalla CLA), Nitriti (con valori fino a oltre 8 volte il limite fissato dalla CLA), 1,2-dicloropropano (con valori fino a oltre 12 volte il limite fissato dalla CLA), 1,1-dicloroetilene (con valori fino a oltre 70 volte il limite fissato dalla CLA), Cloruro di vinile (con valori fino a oltre 19 volte il limite fissato dalla CLA), ione Ammonio (con valori fino a oltre 100 volte il valore di riferimento indicato da ISS nella nota prot. 641488 IA.12, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 9093/RIBO/B del 17/09/2003).

Il dott. Mascazzini ricorda che la medesima Conferenza di Servizi istruttoria ha formulato una serie di osservazioni/prescrizioni (allegate al presente verbale sotto la *lettera F*) onde costituire parte integrante e sostanziale). In particolare la Conferenza di Servizi ha richiesto:

- a. le analisi delle acque di falda devono essere ripetute considerando quanto segue:
 1. devono essere ricercati nelle acque di falda tutti i parametri previsti dal "Protocollo Operativo" adottato con D.G.R.V. n.2922/2003 ed in particolare: Stagno, Vanadio, Cianuri, Fluoruri, Idrocarburi totali, BTEXS e IPA;
 2. devono essere utilizzati i criteri indicati nel parere ISS prot. n. 006038 del 14.02.02 in materia di filtrazione dei campioni di acqua di falda sottoposti ad analisi (allegato al presente verbale sotto la *lettera L*) onde costituire parte integrante e sostanziale);
 3. devono essere utilizzati metodi analitici standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale;
 4. poiché i limiti di rilevabilità per i parametri 1,1-Dicloroetilene, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2- Tetracloroetano, 1,2-Dibromoetano sono pari o superiori rispetto ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche, si richiede che nelle prossime campagne di monitoraggio delle acque di falda, i suddetti parametri siano ricercati con metodiche analitiche adeguate;
 5. è necessario acquisire le controanalisi di validazione da parte di ARPAV;
 6. i dati della caratterizzazione dovranno essere presentati agli Enti di Controllo anche su idoneo supporto informatico e trasmessi telematicamente alla banca dati geoambientale predisposta presso il sito www.ambiente.venezia.it, come già indicato nel "Protocollo Operativo" Venezia (DGRV n.2922/2003);

- b. attesi i superamenti riscontrati nelle acque di falda di oltre 10 volte i limiti fissati dalla tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. n.152/2006 (es. Piombo, Selenio, 1,1-dicloroetilene), è necessario avviare immediatamente l'emungimento delle acque di falda contaminate dai piezometri in cui sono stati rilevati i superamenti medesimi ed inviare le acque ad idoneo impianto di trattamento. Inoltre è necessario che l'Azienda adotti immediate misure di messa in sicurezza d'emergenza nei confronti della laguna da attuare mediante lo sbarramento fisico della falda contenuta sia nei terreni di riporto che negli strati permeabili sottostanti il "caranto" (prima falda), al fine di impedire la diffusione di contaminazione verso le acque lagunari;
- c. attesi i superamenti riscontrati per le acque di falda dei valori della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. n.152/2006, l'Azienda dovrà, inoltre, presentare il progetto di bonifica della falda dell'intera area basato sulla realizzazione da parte del soggetto titolare di una conterminazione dell'area di proprietà mediante interventi di marginamento (lato canale) e retromarginamento (sugli altri lati) della medesima tipologia ed efficacia di quelli in corso di realizzazione da parte del MAV. Deve altresì essere realizzato un idoneo sistema di captazione delle acque di falda inquinate e un impianto di trattamento delle acque emunte in grado di assicurare allo scarico i limiti della tabella 2 Allegato 5, Parte IV, Titolo 5 del D.Lgs. n.152/2006 ovvero le acque di falda medesime devono essere avviate ad un idoneo impianto di trattamento esterno all'area, debitamente autorizzato, in grado di rispettare identici limiti allo scarico. In alternativa alla realizzazione diretta del marginamento e retromarginamento dell'intera area di proprietà e della realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda, l'Azienda potrà convenire con il MAV le modalità del concorso finanziario, per assicurare la realizzazione del marginamento dell'intera macroisola nella quale è sita l'area in questione e la gestione delle acque di falda.

B) per l'area Vega ex Agip Petroli, il dott. Mascazzini ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 16/01/07 ha formulato una serie di osservazioni/prescrizioni (allegate al presente verbale sotto la *lettera F*) onde costituirne parte integrante e sostanziale). La medesima Conferenza di Servizi ha evidenziato che:

- i piezometri utilizzati sono stati realizzati con tratto filtrante collocato in corrispondenza della falda posta sotto il 1° livello impermeabile. Pertanto l'acqua di falda di impregnazione del riporto non è stata campionata né analizzata;
- i parametri ricercati nelle analisi dei campioni di acqua di 1^a falda sono solamente gli aromatici BTEX , gli IPA e gli idrocarburi totali. E' necessario, pertanto, ricercare

almeno tutti i parametri previsti dal "Protocollo Operativo" (D.G.R.V. 2922/2003), in particolare: metalli, Cianuri e Fluoruri, composti alifatici clorurati cancerogeni, non cancerogeni e alogenati cancerogeni.

Il dott. Mascazzini ricorda che, sulla base delle predette osservazioni/prescrizioni e in analogia a quanto stabilito in tutti i siti di interesse nazionale, è necessario che l'Azienda ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a. le analisi delle acque di falda devono essere ripetute considerando quanto segue:
 1. deve essere terebrata un'ulteriore coppia di piezometri (*cluster*) captanti sia le acque di impregnazione del riporto che di prima falda. Si richiede di adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare fenomeni di *cross contamination*;
 2. devono essere ricercati tutti i parametri previsti dal "Protocollo Operativo" (adottato con DGRV n.2922/2003) nelle analisi dei campioni sia di acqua del riporto che di 1^a falda;
 3. si richiede di seguire i criteri indicati nel parere ISS prot. n. 006038 del 14.02.02 in materia di filtrazione dei campioni di acqua di falda sottoposti ad analisi (allegato al presente verbale sotto la *lettera L*) onde costituire parte integrante e sostanziale);
 4. le metodiche analitiche devono essere standard riconosciuti nazionalmente e/o internazionalmente;
 5. devono essere utilizzate metodiche analitiche tali da assicurare limiti di rilevabilità pari a 1/10 dei valori di concentrazione limite stabiliti dalla vigente normativa in materia di bonifiche;
 6. è necessario acquisire le controanalisi di validazione da parte di ARPAV;
 7. i dati della caratterizzazione dovranno essere presentati agli Enti di Controllo anche su idoneo supporto informatico e trasmessi telematicamente alla banca dati geoambientale predisposta presso il sito www.ambiente.venezia.it, come già indicato nel "Protocollo Operativo" Venezia (DGRV n.2922/2003).
- b. in caso di contaminazione delle acque di falda, intesa come superamento dei valori della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n.152/2006, qualora siano presenti superamenti di oltre 10 volte i limiti fissati dalla tabella medesima, è necessario avviare immediatamente l'emungimento delle acque di falda contaminate dai piezometri in cui sono stati rilevati i superamenti medesimi ed inviare le acque ad idoneo impianto di trattamento. Inoltre è necessario che l'Azienda adotti immediate misure di messa in sicurezza d'emergenza nei confronti della laguna da attuare mediante lo sbarramento fisico della falda contenuta sia nei terreni di riporto che negli strati permeabili sottostanti il

“caranto” (prima falda), al fine di impedire la diffusione di contaminazione verso le acque lagunari;

- c. in caso di contaminazione delle acque di falda, intesa come superamento dei valori della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n.152/2006, l’Azienda dovrà, inoltre, presentare il progetto di bonifica della falda dell’intera area basato sulla realizzazione da parte del soggetto titolare di una conterminazione dell’area di proprietà mediante interventi di marginamento (lato canale) e retromarginamento (sugli altri lati) della medesima tipologia ed efficacia di quelli in corso di realizzazione da parte del MAV. Deve altresì essere realizzato un idoneo sistema di captazione delle acque di falda inquinate e un impianto di trattamento delle acque emunte in grado di assicurare allo scarico i limiti della tabella 2 Allegato 5, Parte IV, Titolo 5 del D.Lgs. n.152/2006 ovvero le acque di falda medesime devono essere avviate ad un idoneo impianto di trattamento esterno all’area, debitamente autorizzato, in grado di rispettare identici limiti allo scarico. In alternativa alla realizzazione diretta del marginamento e retromarginamento dell’intera area di proprietà e della realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di falda, l’Azienda potrà convenire con il MAV le modalità del concorso finanziario, per assicurare la realizzazione del marginamento dell’intera macroisola nella quale è sita l’area in questione e la gestione delle acque di falda.

Il dott. Mascazzini propone poi di rimandare l’esame dei dati inerenti le società Immobiliare Complessi s.r.l. e Parco Marghera s.r.l. rispettivamente ai punti n. 3 e n. 4 dell’OdG della presente Conferenza di Servizi decisoria.

Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria delibera relativamente all’area Vega - Parco Scientifico Tecnologico:

- a) **attesi i superamenti riscontrati nelle acque di falda di oltre 10 volte i limiti fissati dalla tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. n.152/2006 (es. Piombo, Selenio, 1,1-dicloroetilene), è necessario avviare immediatamente l’emungimento delle acque di falda contaminate dai piezometri in cui sono stati rilevati i superamenti medesimi ed inviare le acque ad idoneo impianto di trattamento. Inoltre è necessario che l’Azienda adotti immediate misure di messa in sicurezza d’emergenza nei confronti della laguna da attuare mediante lo sbarramento fisico della falda contenuta sia nei terreni di riporto che negli strati permeabili sottostanti il “caranto” (prima falda), al fine di impedire la diffusione di contaminazione verso le acque lagunari;**

- b) attesi i superamenti riscontrati per le acque di falda dei valori della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. n.152/2006, l'Azienda dovrà, inoltre, presentare il progetto di bonifica della falda dell'intera area basato sulla realizzazione da parte del soggetto titolare di una conterminazione dell'area di proprietà mediante interventi di marginamento e retromarginamento, relativi a tutti i lati dell'area di proprietà, della medesima tipologia ed efficacia di quelli in corso di realizzazione da parte del MAV. Deve altresì essere realizzato un idoneo sistema di captazione delle acque di falda inquinate e un impianto di trattamento delle acque emunte in grado di assicurare allo scarico i limiti della tabella 2 Allegato 5, Parte IV, Titolo 5 del D.Lgs. n.152/2006 ovvero le acque di falda medesime devono essere avviate ad un idoneo impianto di trattamento esterno all'area, debitamente autorizzato, in grado di rispettare identici limiti allo scarico. In alternativa alla realizzazione diretta del marginamento e retromarginamento dell'intera area di proprietà e della realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda, l'Azienda potrà convenire con il MAV le modalità del concorso finanziario, per assicurare la realizzazione del marginamento dell'intera macroisola nella quale è sita l'area in questione e la gestione delle acque di falda;
- c) di richiedere all'Azienda di ripetere le analisi delle acque di falda considerando quanto segue:
1. devono essere ricercati nelle acque di falda tutti i parametri previsti dal "Protocollo Operativo" adottato con D.G.R.V. n.2922/2003 ed in particolare: Stagno, Vanadio, Cianuri, Fluoruri, Idrocarburi totali, BTEXS e IPA;
 2. devono essere utilizzati i criteri indicati nel parere ISS prot. n. 006038 del 14.02.02 in materia di filtrazione dei campioni di acqua di falda sottoposti ad analisi (allegato L);
 3. devono essere utilizzati metodi analitici standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale;
 4. poiché i limiti di rilevabilità per i parametri 1,1-Dicloroetilene, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2- Tetracloroetano, 1,2-Dibromoetano sono pari o superiori rispetto ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche, si richiede che nelle prossime campagne di monitoraggio delle acque di falda, i suddetti parametri siano ricercati con metodiche analitiche adeguate;
 5. è necessario acquisire le controanalisi di validazione da parte di ARPAV;
 6. i dati della caratterizzazione dovranno essere presentati agli Enti di Controllo anche su idoneo supporto informatico e trasmessi telematicamente alla banca dati geoambientale predisposta presso il sito www.ambiente.venezia.it, come già indicato

nel "Protocollo Operativo" Venezia (DGRV n.2922/2003).

La Conferenza di Servizi decisoria delibera relativamente all'area Vega ex Agip Petroli:

- a. di richiedere all'Azienda di ripetere le analisi delle acque di falda, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale ed alla presenza degli organi di controllo, considerando quanto segue:
1. deve essere terebrata un'ulteriore coppia di piezometri (*cluster*) captanti sia le acque di impregnazione del riporto che di prima falda. Si richiede di adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare fenomeni di *cross contamination*;
 2. devono essere ricercati tutti i parametri previsti dal "Protocollo Operativo" (adottato con DGRV n.2922/2003) nelle analisi dei campioni sia di acqua del riporto che di 1^a falda;
 3. si richiede di seguire i criteri indicati nel parere ISS prot. n. 006038 del 14.02.02 in materia di filtrazione dei campioni di acqua di falda sottoposti ad analisi (allegato L);
 4. le metodiche analitiche devono essere standard riconosciuti nazionalmente e/o internazionalmente;
 5. devono essere utilizzate metodiche analitiche tali da assicurare limiti di rilevabilità pari a 1/10 dei valori di concentrazione limite stabiliti dalla vigente normativa in materia di bonifiche;
 6. è necessario acquisire le controanalisi di validazione da parte di ARPAV;
 7. i dati della caratterizzazione dovranno essere presentati agli Enti di Controllo anche su idoneo supporto informatico e trasmessi telematicamente alla banca dati geoambientale predisposta presso il sito www.ambiente.venezia.it, come già indicato nel "Protocollo Operativo" Venezia (DGRV n.2922/2003).
- b. in caso di contaminazione delle acque di falda, intesa come superamento dei valori della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n.152/2006, qualora siano presenti superamenti di oltre 10 volte i limiti fissati dalla tabella medesima, è necessario avviare immediatamente l'emungimento delle acque di falda contaminate dai piezometri in cui sono stati rilevati i superamenti medesimi ed inviare le acque ad idoneo impianto di trattamento. Inoltre è necessario che l'Azienda adotti immediate misure di messa in sicurezza d'emergenza nei confronti della laguna da attuare mediante lo sbarramento fisico della falda contenuta sia nei terreni di riporto che negli strati permeabili sottostanti il "caranto" (prima falda), al fine di impedire la diffusione di contaminazione verso le acque lagunari;

c. in caso di contaminazione delle acque di falda, intesa come superamento dei valori della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n.152/2006, l'Azienda dovrà, inoltre, presentare il progetto di bonifica della falda dell'intera area basato sulla realizzazione da parte del soggetto titolare di una conterminazione dell'area di proprietà mediante interventi di marginamento e retromarginamento, relativi a tutti i lati dell'area di proprietà, della medesima tipologia ed efficacia di quelli in corso di realizzazione da parte del MAV. Deve altresì essere realizzato un idoneo sistema di captazione delle acque di falda inquinate e un impianto di trattamento delle acque emunte in grado di assicurare allo scarico i limiti della tabella 2 Allegato 5, Parte IV, Titolo 5 del D.Lgs. n.152/2006 ovvero le acque di falda medesime devono essere avviate ad un idoneo impianto di trattamento esterno all'area, debitamente autorizzato, in grado di rispettare identici limiti allo scarico. In alternativa alla realizzazione diretta del marginamento e retromarginamento dell'intera area di proprietà e della realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda, l'Azienda potrà convenire con il MAV le modalità del concorso finanziario, per assicurare la realizzazione del marginamento dell'intera macroisola nella quale è sita l'area in questione e la gestione delle acque di falda;

I partecipanti alla Conferenza di Servizi decisoria si dichiarano inoltre d'accordo nel rimandare la discussione sui dati inerenti le società Immobiliare Complessi s.r.l. e Parco Marghera s.r.l. rispettivamente ai punti n. 3 e n. 4 dell'OdG dell'odierna Conferenza di Servizi decisoria.

Il dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno, riguardante la Comunicazione di inizio pianificazione urbanistica e successiva edificazione area "ex Complessi", trasmessa in data 09.10.06 da Immobiliare Complessi s.r.l. ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 20040/QdV/DI del 11.10.06.

Il dott. Mascazzini ricorda in primo luogo che la Conferenza di Servizi istruttoria del 16/01/07 ha richiesto all'Azienda di attuare la messa in sicurezza d'emergenza, visti i superamenti riscontrati nelle acque di falda per i seguenti parametri:

- a) nella falda del riporto, Arsenico (con valori fino a ca. 3 volte il limite fissato dalla vigente normativa in materia di bonifiche), Nichel (con valori fino a oltre 5 volte la CLA), Piombo, Cromo totale, Cromo esavalente (con valori fino a oltre 12 volte la CLA), ione Ammonio (con valori fino a oltre 200 volte il valore di riferimento indicato da ISS nella nota prot.

641488 IA.12, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 9093/RIBO/B del 17/09/2003), Nitriti (con valori fino a oltre 260 volte la CLA), Composti alifatici clorurati cancerogeni (sia nelle singole specie, es. 1,2,3 –tricloropropano oltre 13.000 volte il limite, che nella sommatoria), 1,4 diclorobenzene e esaclorobenzene;

- b) in prima falda: Arsenico (con valori fino a ca. 5 volte il limite fissato dalla vigente normativa in materia di bonifiche), Nichel (con valori fino a oltre 3 volte la CLA), Piombo, ione Ammonio (con valori fino a oltre 180 volte il valore di riferimento indicato da ISS nella nota prot. 641488 IA.12, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 9093/RIBO/B del 17/09/2003), Nitriti (con valori fino a oltre 300 volte la CLA), Composti alifatici clorurati cancerogeni (sia nelle singole specie, es. 1,1,2,2–tetracloroetano oltre 600 volte il limite, che nella sommatoria), 1,4 diclorobenzene e esaclorobenzene,

Il dott. Mascazzini ricorda poi che la Conferenza di Servizi istruttoria del 16/01/07 ha formulato una serie di osservazioni/prescrizioni (allegate al presente verbale sotto la *lettera G*) onde costituirne parte integrante e sostanziale). In particolare la Conferenza di Servizi ha richiesto:

- a. attesi i superamenti riscontrati nelle acque di falda di oltre 10 volte i limiti fissati dalla tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. n.152/2006 (es. Cromo esavalente e 1,2,3 –tricloropropano), è necessario avviare immediatamente l'emungimento delle acque di falda contaminate dai piezometri in cui sono stati rilevati i superamenti medesimi ed inviare le acque ad idoneo impianto di trattamento. Inoltre è necessario che l'Azienda adotti immediate misure di messa in sicurezza d'emergenza nei confronti della laguna da attuare mediante lo sbarramento fisico della falda contenuta sia nei terreni di riporto che negli strati permeabili sottostanti il "caranto" (prima falda), al fine di impedire la diffusione di contaminazione verso le acque lagunari;
- b. attesi i superamenti dei valori della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n.152/2006 riscontrati nelle acque di falda, l'Azienda dovrà, inoltre, presentare il progetto di bonifica della falda dell'intera area basato sulla realizzazione da parte del soggetto titolare di una conterminazione dell'area di proprietà mediante interventi di marginamento (lato canale) e retromarginamento (sugli altri lati) della medesima tipologia ed efficacia di quelli in corso di realizzazione da parte del MAV. Deve altresì essere realizzato un idoneo sistema di captazione delle acque di falda inquinate e un impianto di trattamento delle acque emunte in grado di assicurare allo scarico i limiti della tabella 2 Allegato 5, Parte IV, Titolo 5 del D.Lgs. n.152/2006 ovvero le acque di falda medesime devono essere avviate ad un idoneo impianto di trattamento esterno all'area, debitamente autorizzato, in grado di rispettare identici limiti allo scarico. In alternativa alla realizzazione diretta del marginamento e retromarginamento

dell'intera area di proprietà e della realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda, l'Azienda potrà convenire con il MAV le modalità del concorso finanziario, per assicurare la realizzazione del marginamento dell'intera macroisola nella quale è sita l'area in questione e la gestione delle acque di falda.

- c. le analisi delle acque di falda devono essere ripetute considerando quanto segue:
1. devono essere ricercati nelle acque di falda tutti i parametri previsti dal "Protocollo Operativo" adottato con D.G.R.V. n.2922/2003 ed in particolare: Alluminio, Antimonio, Argento, Berillio, Cobalto, Ferro, Manganese, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Cianuri, Fluoruri, Idrocarburi totali, BTEX e IPA;
 2. devono essere utilizzati i criteri indicati nel parere ISS prot. n. 006038 del 14.02.02 in materia di filtrazione dei campioni di acqua di falda sottoposti ad analisi (allegato al presente verbale sotto la *lettera L*) onde costituire parte integrante e sostanziale);
 3. devono essere utilizzati metodi analitici standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale;
 4. poiché i limiti di rilevabilità per i parametri 1,1-Dicloroetilene, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2- Tetracloroetano, 1,2-Dibromoetano sono pari o superiori rispetto ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche, si richiede che nelle prossime campagne di monitoraggio delle acque di falda, i suddetti parametri siano ricercati con metodiche analitiche adeguate;
 5. è necessario acquisire le controanalisi di validazione da parte di ARPAV;
 6. i dati della caratterizzazione dovranno essere presentati agli Enti di Controllo anche su idoneo supporto informatico e trasmessi telematicamente alla banca dati geoambientale predisposta presso il sito www.ambiente.venezia.it, come già indicato nel "Protocollo Operativo" (DGRV n.2922/2003).

La Conferenza di Servizi istruttoria del 16/01/2007, prendendo atto della certificazione rilasciata dalla Provincia di Venezia per i suoli, ha sottolineato che la restituzione dell'area agli usi legittimi è subordinata agli adempimenti di cui sopra relativi alle acque di falda.

Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria delibera:

- a. attesi i superamenti riscontrati nelle acque di falda di oltre 10 volte i limiti fissati dalla tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. n.152/2006 (es. Cromo esavalente e 1,2,3 -tricloropropano), è necessario avviare immediatamente l'emungimento delle acque di falda contaminate dai piezometri in cui sono stati rilevati i superamenti medesimi ed inviare le acque ad idoneo impianto di trattamento. Inoltre è necessario che l'Azienda adotti immediate misure di messa in sicurezza d'emergenza nei confronti della laguna da**

attuare mediante lo sbarramento fisico della falda contenuta sia nei terreni di riporto che negli strati permeabili sottostanti il “caranto” (prima falda), al fine di impedire la diffusione di contaminazione verso le acque lagunari;

- b. attesi i superamenti riscontrati per le acque di falda dei valori della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. n.152/2006, l’Azienda dovrà, inoltre, presentare il progetto di bonifica della falda dell’intera area basato sulla realizzazione da parte del soggetto titolare di una conterminazione dell’area di proprietà mediante interventi di marginamento (lato canale) e retromarginamento (sugli altri lati) della medesima tipologia ed efficacia di quelli in corso di realizzazione da parte del MAV. Deve altresì essere realizzato un idoneo sistema di captazione delle acque di falda inquinate e un impianto di trattamento delle acque emunte in grado di assicurare allo scarico i limiti della tabella 2 Allegato 5, Parte IV, Titolo 5 del D.Lgs. n.152/2006 ovvero le acque di falda medesime devono essere avviate ad un idoneo impianto di trattamento esterno all’area, debitamente autorizzato, in grado di rispettare identici limiti allo scarico. In alternativa alla realizzazione diretta del marginamento e retromarginamento dell’intera area di proprietà e della realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di falda, l’Azienda potrà convenire con il MAV le modalità del concorso finanziario, per assicurare la realizzazione del marginamento dell’intera macroisola nella quale è sita l’area in questione e la gestione delle acque di falda;
- c. di richiedere all’Azienda di ripetere le analisi delle acque di falda considerando quanto segue:
1. devono essere ricercati nelle acque di falda tutti i parametri previsti dal “Protocollo Operativo” adottato con D.G.R.V. n.2922/2003 ed in particolare: Alluminio, Antimonio, Argento, Berillio, Cobalto, Ferro, Manganese, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Cianuri, Fluoruri, Idrocarburi totali, BTEX e IPA;
 2. devono essere utilizzati i criteri indicati nel parere ISS prot. n. 006038 del 14.02.02 in materia di filtrazione dei campioni di acqua di falda sottoposti ad analisi (allegato L);
 3. devono essere utilizzati metodi analitici standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale;
 4. poiché i limiti di rilevabilità per i parametri 1,1-Dicloroetilene, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2- Tetracloroetano, 1,2-Dibromoetano sono pari o superiori rispetto ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche, si richiede che nelle prossime campagne di monitoraggio delle acque di falda, i suddetti parametri siano ricercati con metodiche analitiche adeguate;

5. è necessario acquisire le controanalisi di validazione da parte di ARPAV;
6. i dati della caratterizzazione dovranno essere presentati agli Enti di Controllo anche su idoneo supporto informatico e trasmessi telematicamente alla banca dati geoambientale predisposta presso il sito www.ambiente.venezia.it, come già indicato nel “Protocollo Operativo” (DGRV n.2922/2003).

La Conferenza di Servizi decisoria delibera, altresì, che la restituzione dell'area agli usi legittimi è subordinata agli adempimenti di cui sopra relativi alle acque di falda, prendendo atto della certificazione rilasciata dalla Provincia di Venezia per i suoli.

Il dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul **quarto punto** all'ordine del giorno, riguardante il documento “Interventi di MISP del sito ex ENRISORSE di via G. Ferraris” trasmesso da Parco Marghera in data 31.05.06 ed acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 10920/QdV/DI del 06.06.06.

Il dott. Mascazzini ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 29/12/06 ha contestato in primo luogo le analisi relative al monitoraggio dell'area in esame denominata “Marghera 3” ed ha formulato una serie di osservazioni/prescrizioni (allegate al presente verbale sotto la *lettera H*) onde costituirne parte integrante e sostanziale). Ricorda poi che, in particolare, la medesima Conferenza di Servizi istruttoria ha contestato la realizzazione del diaframma perimetrale in miscela plastica cemento-bentonite di spessore pari a 50 cm, intestato per 1 m nel caranto ad una profondità di 5,5 m dal p.c., dato che tale diaframma non assicura il completo confinamento/isolamento dei terreni e delle acque della 1^a falda. Il dott. Mascazzini ricorda che, sulla base delle predette osservazioni/prescrizioni e in analogia a quanto stabilito in tutti i siti di interesse nazionale, è necessario che l'Azienda ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a. le analisi delle acque di falda devono essere ripetute sulla base dei seguenti criteri:
 1. deve essere terebrata un'ulteriore coppia di piezometri (*cluster*) captanti sia le acque di impregnazione del riporto che di prima falda. Si richiede di adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare fenomeni di *cross contamination*;
 2. devono essere ricercati nelle acque di falda tutti i parametri previsti dal “Protocollo Operativo” adottato con D.G.R.V. n.2922/2003 ed in particolare anche: Al, Sb, Ag, Be, Co, Cr VI, Fe, Ni, Mn, Tl, cianuri e fluoruri, BTEX, IPA, composti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, composti alifatici alogenati cancerogeni, idrocarburi totali espressi come n-esano;

3. devono essere utilizzati i criteri indicati nel parere ISS prot. n. 006038 del 14.02.02 in materia di filtrazione dei campioni di acqua di falda sottoposti ad analisi (allegato al presente verbale sotto la *lettera L*) onde costituire parte integrante e sostanziale);
 4. devono essere utilizzati metodi analitici standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale;
 5. devono essere utilizzate metodiche analitiche tali da assicurare limiti di rilevabilità pari a 1/10 dei valori di concentrazione limite stabiliti dalla vigente normativa in materia di bonifiche;
 6. è necessario acquisire le controanalisi di validazione da parte di ARPAV;
 7. i dati della caratterizzazione dovranno essere presentati agli Enti di Controllo anche su idoneo supporto informatico e trasmessi telematicamente alla banca dati geoambientale predisposta presso il sito www.ambiente.venezia.it, come già indicato nel "Protocollo Operativo" (DGRV n.2922/2003).
 8. si chiede all'Azienda di trasmettere agli Enti competenti gli esiti del monitoraggio effettuato nel 2004 in quanto non sono contenuti nel documento trasmesso dalla Provincia di Venezia.
- b. in caso di contaminazione delle acque di falda, intesa come superamento dei valori della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n.152/2006, qualora siano presenti superamenti di oltre 10 volte i limiti fissati dalla tabella medesima, è necessario avviare immediatamente l'emungimento delle acque di falda contaminate dai piezometri in cui sono stati rilevati i superamenti medesimi ed inviare le acque ad idoneo impianto di trattamento. Inoltre è necessario che l'Azienda adotti immediate misure di messa in sicurezza d'emergenza nei confronti della laguna da attuare mediante lo sbarramento fisico della falda contenuta sia nei terreni di riporto che negli strati permeabili sottostanti il "caranto" (prima falda), al fine di impedire la diffusione di contaminazione verso le acque lagunari.
- c. in caso di contaminazione delle acque di falda, intesa come superamento dei valori della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n.152/2006, l'Azienda dovrà, inoltre, presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, il progetto di bonifica della falda dell'intera area basato sulla realizzazione da parte del soggetto titolare di una conterminazione dell'area di proprietà mediante interventi di marginamento e retromarginamento della medesima tipologia ed efficacia di quelli in corso di realizzazione da parte del MAV, che isolino l'intera area su tutti i lati. Deve altresì essere realizzato un idoneo sistema di captazione delle acque di falda inquinate e un impianto di trattamento delle acque emunte in grado di assicurare allo scarico i limiti della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n.152/2006 ovvero le acque di falda medesime devono essere avviate ad un idoneo impianto di trattamento esterno

all'area, debitamente autorizzato, in grado di rispettare identici limiti allo scarico. In alternativa alla realizzazione diretta del marginamento e retromarginamento dell'intera area di proprietà e della realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda, l'Azienda potrà convenire con il MAV le modalità del concorso finanziario, per assicurare la realizzazione del marginamento dell'intera macroisola nella quale è sita l'area in questione e la gestione delle acque di falda.

Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria delibera di richiedere all'Azienda quanto segue:

- a. di ripetere le analisi delle acque di falda, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale ed alla presenza degli organi di controllo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 1. deve essere terebrata un'ulteriore coppia di piezometri (*cluster*) captanti sia le acque di impregnazione del riporto che di prima falda. Si richiede di adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare fenomeni di *cross contamination*;**
 - 2. devono essere ricercati nelle acque di falda tutti i parametri previsti dal "Protocollo Operativo" adottato con D.G.R.V. n.2922/2003 ed in particolare anche: Al, Sb, Ag, Be, Co, Cr VI, Fe, Ni, Mn, Tl, cianuri e fluoruri, BTEX, IPA, composti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, composti alifatici alogenati cancerogeni, idrocarburi totali espressi come n-esano;**
 - 3. devono essere utilizzati i criteri indicati nel parere ISS prot. n. 006038 del 14.02.02 in materia di filtrazione dei campioni di acqua di falda sottoposti ad analisi (allegato L);**
 - 4. devono essere utilizzati metodi analitici standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale;**
 - 5. devono essere utilizzate metodiche analitiche tali da assicurare limiti di rilevabilità pari a 1/10 dei valori di concentrazione limite stabiliti dalla vigente normativa in materia di bonifiche;**
 - 6. è necessario acquisire le controanalisi di validazione da parte di ARPAV;**
 - 7. i dati della caratterizzazione dovranno essere presentati agli Enti di Controllo anche su idoneo supporto informatico e trasmessi telematicamente alla banca dati geoambientale predisposta presso il sito www.ambiente.venezia.it, come già indicato nel "Protocollo Operativo" (DGRV n.2922/2003).**
 - 8. si chiede all'Azienda di trasmettere agli Enti competenti gli esiti del monitoraggio effettuato nel 2004 in quanto non sono contenuti nel documento trasmesso dalla Provincia di Venezia.**

- b. in caso di contaminazione delle acque di falda, intesa come superamento dei valori della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n.152/2006, qualora siano presenti superamenti di oltre 10 volte i limiti fissati dalla tabella medesima, è necessario avviare immediatamente l'emungimento delle acque di falda contaminate dai piezometri in cui sono stati rilevati i superamenti medesimi ed inviare le acque ad idoneo impianto di trattamento. Inoltre è necessario che l'Azienda adotti immediate misure di messa in sicurezza d'emergenza nei confronti della laguna da attuare mediante lo sbarramento fisico della falda contenuta sia nei terreni di riporto che negli strati permeabili sottostanti il "caranto" (prima falda), al fine di impedire la diffusione di contaminazione verso le acque lagunari.
- c. in caso di contaminazione delle acque di falda, intesa come superamento dei valori della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n.152/2006, l'Azienda dovrà, inoltre, presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, il progetto di bonifica della falda dell'intera area basato sulla realizzazione da parte del soggetto titolare di una conterminazione dell'area di proprietà mediante interventi di marginamento (lato canale) e retromarginamento (sugli altri lati) della medesima tipologia ed efficacia di quelli in corso di realizzazione da parte del MAV, che isolino l'intera area su tutti i lati. Deve altresì essere realizzato un idoneo sistema di captazione delle acque di falda inquinate e un impianto di trattamento delle acque emunte in grado di assicurare allo scarico i limiti della tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n.152/2006 ovvero le acque di falda medesime devono essere avviate ad un idoneo impianto di trattamento esterno all'area, debitamente autorizzato, in grado di rispettare identici limiti allo scarico. In alternativa alla realizzazione diretta del marginamento e retromarginamento dell'intera area di proprietà e della realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda, l'Azienda potrà convenire con il MAV le modalità del concorso finanziario, per assicurare la realizzazione del marginamento dell'intera macroisola nella quale è sita l'area in questione e la gestione delle acque di falda.

Il dott. Mascazzini propone poi ai partecipanti alla Conferenza la discussione sui **seguenti documenti** trasmessi da Eckart Italia:

- a) **Integrazione del Piano di Caratterizzazione dell'area Eckart Italia s.r.l.**, trasmessa il 30.09.05 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 19648/QdV/DI del 04.10.05;

b) Risultati della caratterizzazione dell'area Eckart Italia s.r.l., trasmessi il 05.09.06 ed acquisiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 17714/QdV/DI del 11.09.06.

I partecipanti alla Conferenza si dichiarano d'accordo.

Il dott. Mascazzini ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 20/10/06 ha evidenziato contaminazione nei suoli. Si tratta di IPA: (Benzo(a) pirene: 19,5 mg/Kg contro una CLA di 10 mg/Kg, Benzo(b) fluoroantene: 42,2 mg/Kg contro una CLA di 10 mg/Kg, indeno(1,2,3-c,d) pirene: 12,4 mg/Kg contro una CLA di 5 mg/Kg, idrocarburi C<12) La contaminazione delle acque di falda è data da Manganese: 303 µg/l contro una CLA pari a 50 µg/l, Arsenico 40 µg/l contro una CLA di 10 µg/l, solventi clorurati (tetracloroetilene 5,1 µg/l contro una CLA pari a 1,1 µg/l, triclorometano 1,541 µg/l contro una CLA pari a 0,15 µg/l, 1,1,2,2 tetracloroetano 0,58 µg/l contro una CLA pari a 0,05 µg/l), fluoruri: 9245 µg/l contro una CLA di 1500 µg/l, IPA (benzo(g,h,i) perilene: 0,02 contro una CLA pari a 0,01 µg/l, sommatoria IPA: 0,12 µg/l contro una CLA pari a 0,1 µg/l). E' pertanto urgente che l'Azienda attui immediati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica dei suoli e della falda.

Il dott. Mascazzini ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria ha formulato, sui documenti in esame delle osservazioni/prescrizioni (allegate al presente verbale sotto la *lettera I*) onde costituirne parte integrante e sostanziale).

Il dott. Mascazzini sottolinea che, in data 12/12/06, l'Azienda ha trasmesso una nota, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 845/QdV/DI del 12/01/07, in cui risponde a parte delle prescrizioni formulate dalla suddetta Conferenza di Servizi istruttoria.

Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria, attesi i numerosi superamenti riscontrati sia nei suoli che nelle acque di falda, delibera:

- a) di richiedere all'Azienda di attuare immediati interventi di messa in sicurezza d'emergenza in coerenza e nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dalla vigente normativa in materie di bonifica, con riferimento alla tutela della salute e alla protezione dell'ambiente. Ai fini dell'applicazione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza dovranno essere individuati, almeno in fase di prima approssimazione, i casi di inquinamento per le sostanze molto tossiche, cancerogene e persistenti, così come definite dall'ISS, che superino di oltre 10 volte i valori tabellari definiti dalla vigente normativa in materia di bonifica per i suoli e per le acque sotterranee. Con riferimento alle sostanze volatili, l'adozione di misure di messa in sicurezza d'emergenza sarà effettuata qualora - a seguito di un'un'indagine sito-specifica, svolta**

sulla base di analisi di campo e riferita agli standard normativi e contrattuali vigenti - sia verificato, di concerto con gli Enti di Controllo, il superamento dei limiti normativi vigenti di esposizione professionale, ovvero dei TLV/TWA. Con riferimento alle sostanze non volatili, l'adozione di misure di messa in sicurezza d'emergenza, mediante mitigazione e/o chiusura dei percorsi di esposizione, sarà effettuata dopo una verifica, condotta congiuntamente agli Enti di Controllo, della reale possibilità di esposizione per contatto dermico e da ingestione di contaminanti presenti sul suolo superficiale. In caso di superamenti delle concentrazioni limite accettabili tali da non poter essere definiti come *hot spot* resta comunque in capo all'Azienda l'obbligo della messa in sicurezza di emergenza e della successiva bonifica;

- b) per i superamenti di oltre 10 volte i limiti fissati dalla tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. n.152/2006 per le acque di falda, è necessario avviare immediatamente l'emungimento delle acque di falda contaminate dai piezometri in cui sono stati rilevati i superamenti medesimi ed inviare le acque ad idoneo impianto di trattamento. Inoltre è necessario che l'Azienda adotti immediate misure di messa in sicurezza d'emergenza nei confronti della laguna da attuare mediante lo sbarramento fisico della falda contenuta sia nei terreni di riporto che negli strati permeabili sottostanti il "caranto" (prima falda), al fine di impedire la diffusione di contaminazione verso le acque lagunari;
- c) l'Azienda dovrà, inoltre, presentare il progetto di bonifica dei suoli e della falda dell'intera area basato sulla realizzazione da parte del soggetto titolare di una conterminazione dell'area di proprietà mediante interventi di marginamento e retromarginamento della medesima tipologia ed efficacia di quelli in corso di realizzazione da parte del MAV, che isolino l'intera area su tutti i lati. Deve altresì essere realizzato un idoneo sistema di captazione delle acque di falda inquinate e un impianto di trattamento delle acque emunte in grado di assicurare allo scarico i limiti della tabella 2 Allegato 5, Parte IV, Titolo 5 del D. Lgs. n.152/2006 ovvero le acque di falda medesime devono essere avviate ad un idoneo impianto di trattamento esterno all'area, debitamente autorizzato, in grado di rispettare identici limiti allo scarico. In alternativa alla realizzazione diretta del marginamento e retromarginamento dell'intera area di proprietà e della realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda, l'Azienda potrà convenire con il MAV le modalità del concorso finanziario, per assicurare la realizzazione del marginamento dell'intera macroisola nella quale è sita l'area in questione e la gestione delle acque di falda;

- d) la presentazione del progetto di bonifica dei suoli e della falda, entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale, deve tener conto delle seguenti prescrizioni:
- i. devono essere utilizzati i criteri indicati nel parere ISS prot. n. 006038 del 14.02.02 in materia di filtrazione dei campioni di acqua di falda sottoposti ad analisi (allegato L);
 - ii. devono essere ricercati nelle acque di falda tutti i parametri previsti dal "Protocollo Operativo" adottato con D.G.R.V. n.2922/2003;
 - iii. devono essere utilizzati metodi analitici standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale;
 - iv. in particolare vanno ripetute le analisi per i parametri Mercurio, Tallio, benzo (g,h,i) perilene, dibenzo (a,h) antracene e 1,1,2,2 tetracloroetano, utilizzando metodiche che presentino idonei limiti di rilevabilità;
 - v. i dati analitici relativi ai suoli vanno riportati sia in termini di concentrazione riferita al totale (comprensivo dello scheletro e privo della frazione maggiore di 2 cm, da scartare in campo) che in termini di concentrazione riferita al passante ai 2 mm;
 - vi. devono essere utilizzate metodiche analitiche tali da assicurare limiti di rilevabilità pari a 1/10 dei valori di concentrazione limite stabiliti dalla vigente normativa in materia di bonifiche;
 - vii. è necessario acquisire le controanalisi di validazione da parte di ARPAV;
 - viii. i dati della caratterizzazione dovranno essere presentati agli Enti di Controllo anche su idoneo supporto informatico e trasmessi telematicamente alla banca dati geoambientale predisposta presso il sito www.ambiente.venezia.it, come già indicato nel "Protocollo Operativo" Venezia (DGRV .2922/2003).

La Conferenza dei Servizi decisoria delibera infine di demandare alla Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di notificare ai soggetti interessati quanto disposto nei punti precedenti.

Null'altro essendovi da discutere la Conferenza si chiude alle ore 18.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Dott. Gianfranco Masozzi



Allegati:

- A) messaggi di conferma della nota prot. n. 25678/QdV/DI del 18/12/06 e della nota di aggiornamento prot. 602/QdV/DI del 9/01/07 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmessa a mezzo fax al Ministero della Salute;
- B) messaggi di conferma della nota prot. n. 25678/QdV/DI del 18/12/06 e della nota di aggiornamento prot. 602/QdV/DI del 9/01/07 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmessa a mezzo fax al Ministero dello Sviluppo Economico;
- C) Estratto del documento preparatorio alla Conferenza di Servizi istruttoria del 29/12/2006 relativo a "Risultati della caratterizzazione dell'area 23 Ha";
- D) Estratto del documento preparatorio alla Conferenza di Servizi istruttoria del 16/01/2007 relativo a "Interventi di messa in sicurezza permanente dell'area 23 Ha";
- E) Parere APAT prot. n. 000832 del 08/01/07;
- F) Estratto del documento preparatorio alla Conferenza di Servizi istruttoria del 16/01/07 relativo a Vega -- Parco Scientifico e Vega -- Ex Deposito Agip Petroli;
- G) Estratto del documento preparatorio alla Conferenza di Servizi istruttoria del 16/01/07 relativo a area Ex Complessi;
- H) Estratto del documento preparatorio alla Conferenza di Servizi istruttoria del 29/12/06 relativo a Parco Marghera;
- I) Estratto del documento preparatorio alla Conferenza di Servizi istruttoria del 20/10/06 relativo a Eckart Italia;
- L) parere ISS prot. n. 006038 del 14.02.02 in materia di filtrazione dei campioni di acqua.

